



ORDINE DEGLI
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E
CONSERVATORI
DI GENOVA

FORMAZIONE: GUIDA SEMPLIFICATIVA SULL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO DEL TRIENNIO 2017-2019

Che cos'è l'obbligo formativo

Dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art.7 del DPR 137/2012, l'aggiornamento professionale continuo è un obbligo per ogni professionista iscritto all'Albo.

Il **triennio formativo** costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti all'Albo che devono acquisire **60 crediti formativi professionali (cfp)** di cui **12 cfp** sui temi delle **discipline ordinistiche**.

Non esiste più il minimo annuale obbligatorio ma si raccomanda l'acquisizione da parte dell'iscritto di un numero annuo di cfp non inferiore a 10 cfp in modo da garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento.

Se si acquisiscono nel triennio **crediti in eccesso** (oltre i 60 richiesti), è possibile **trasferirli nel triennio successivo** con un limite massimo di **20cfp** (eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati come crediti generici).

Per i **nuovi iscritti** all'Ordine, l'obbligo formativo decorre **dal 1° gennaio dell'anno successivo** a quello dell'iscrizione con un numero di cfp proporzionale rispetto ai 60cfp del triennio. Il nuovo iscritto potrà richiedere all'Ordine il riconoscimento dei cfp acquisiti durante il periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'Albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

Per le **re-iscrizioni** all'Ordine, a **seguito di precedente cancellazione**, l'iscritto dovrà **recuperare l'eventuale debito formativo** relativo agli anni di iscrizione precedenti la cancellazione.

In caso di **trasferimento di un iscritto**, l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.

Gli architetti **con 70 anni compiuti e 20 anni d'iscrizione** all'Ordine **non sono più soggetti all'obbligo formativo**.

Scarica la [normativa dal sito del CNA](#)

Come si acquisiscono i CFP

Corsi sia in modalità frontale che in modalità FAD sincrona:

1 cfp/ora, massimo 20 cfp per corsi ≥ 20 ore

Accreditati dal CNAPPC attraverso gli Ordini o Enti competenti. Partecipazione minima 80% della durata.

Seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop (modalità frontale, FAD sincrona/asincrona):

1 cfp/ora per minimo 2 ore, massimo 8 cfp.

Accreditati dal CNAPPC attraverso gli Ordini o Enti competenti.

Corsi di formazione in modalità FAD asincrona:

1 cfp/ora, massimo 20 cfp per i corsi \geq 20 ore.

Accreditati dal CNAPPC attraverso gli Ordini o Enti competenti.

Corsi abilitanti e di aggiornamento obbligatori:

1 cfp/ora, per un massimo di 20 cfp per i corsi \geq 20 ore.

Corsi in materia, ad esempio di: sicurezza, VVFF, Acustica, certificazione energetica.

Esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile:

2 cfp per ogni giorno di attività, massimo 24 cfp nel triennio.

Organizzate con il CNAPPC attraverso un protocollo d'intesa con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

Partecipazione come relatori non retribuiti ad eventi accreditati dall'Ordine e dagli Enti competenti:

1 cfp per ogni relazione.

La reiterazione non dà diritto ad ulteriori cfp e il cfp attribuito alla relazione non può essere sommato ai cfp per la partecipazione allo stesso evento come uditore.

Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, ulteriori lauree, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura:

20 cfp/anno di corso ad avvenuto superamento dello stesso.

Altre attività:

1 cfp/attività, massimo di 15 cfp nel triennio derivante dalla somma dei cfp conseguiti dalle attività descritte di seguito.

Partecipazione a **gruppi di lavoro** e **commissioni di studio** promossi dagli Ordini territoriali, visita a **mostre e fiere**, **viaggi studio**, **pubblicazioni** di natura tecnico professionale.

Attività formativa svolta dai dipendenti pubblici per conto dell'Ente e dai dipendenti privati per conto del datore di lavoro:

cfp corrispondenti secondo quanto previsto dalle linee guida.

Attività formativa svolta presso altri Ordini/Collegi sul territorio nazionale:

cfp corrispondenti secondo quanto previsto dalle linee guida.

Solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento.

**Attività formativa svolta all'estero:
cfp corrispondenti secondo quanto previsto dalle linee guida.**

IM@TERIA – la piattaforma on-line del Consiglio Nazionale degli Architetti

La piattaforma im@teria è stata creata dal Consiglio Nazionale per facilitare la gestione a livello nazionale della formazione obbligatoria degli Architetti.

Ogni architetto ha la possibilità di accedere ad [im@teria](#) cliccando sul “logo CNAPPC” e non sulla “carta geografica”.

Per chi non avesse ancora attivato le credenziali di im@teria, di seguito la [procedura](#).

Il portale consente all'iscritto di:

accedere alla voce “**corsi disponibili**” e visionare le offerte formative proposte a livello nazionale e dal proprio Ordine, sia gratuite che a pagamento;

accedere alla voce “**i miei corsi**” e visionare il riepilogo della propria attività attraverso l'elenco dei corsi a cui ha partecipato e quelli a cui si è iscritto e verificare i crediti acquisiti;

accedere alla voce “**le mie certificazioni**” per richiedere:

- l'accREDITamento delle seguenti attività: corsi abilitanti e di aggiornamento obbligatori svolti da altri soggetti abilitati; master/secondo lauree/dottorati di ricerca etc; mostre/fiere/pubblicazioni; formazione svolta presso altri Ordini e Collegi; formazione svolta dai dipendenti pubblici e privati erogati dai propri enti; attività svolta all'estero;
- l'esonero dall'obbligo formativo per i casi previsti all'art.7 delle linee guida.
- l'inizio dell'obbligo formativo in caso di prima iscrizione o re-iscrizione.

Come vengono registrati i cfp

I cfp relativi ai corsi frontali, ai corsi FAD sincroni/asincroni, ai seminari, convegni, gruppi di lavoro e docenza gratuita organizzati dall'Ordine territoriale o da Enti competenti riconosciuti dal CNAPPC, vengono registrati direttamente dal soggetto proponente sulla piattaforma im@teria.

Tutte le altre attività devono essere caricate autonomamente dall'iscritto sul portale im@teria alla voce “le mie certificazioni” in base a quanto elencato prima.

Si ricorda che NON SI PUO' USARE lo strumento delle certificazioni per comunicare all'Ordine crediti attribuiti per la partecipazione a corsi o eventi organizzati dagli Ordini/Enti e regolarmente accreditati.

Chi può chiedere l'esonero e come richiederlo

L'iscritto può richiedere l'**esonero totale o parziale** nei seguenti casi:

- maternità, paternità e adozione** riducendo l'obbligo formativo di 20cfp, ivi compresi i 4cfp obbligatori in materia di discipline ordinistiche;
- malattia grave o infortunio** che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi continuativi;
- altri casi di documentato impedimento** derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- docenti universitari a tempo pieno** iscritti nell'elenco speciale ai quali è precluso l'esercizio della professione;
- non esercitare la professione** neanche occasionalmente dichiarando al proprio Ordine in forma scritta, sotto la propria personale responsabilità, di: **non essere in possesso di partita iva, non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, di non esercitare attività professionale neanche occasionalmente** e in **nessuna forma** sia in forma di libero professionista sia di dipendente pubblico o privato.

- Per gli iscritti con almeno **20 anni di iscrizione** all'Albo la obbligatorietà formativa cessa al compimento del **70° anno di età**. Il sistema im@teria assegna in **automatico l'esonero** agli aventi diritto.

L'**esonero** va richiesto **annualmente** tramite il portale im@teria nella sezione "**le mie certificazioni/nuova istanza**" allegando un'autocertificazione e documentazione idonea per il tipo di esonero richiesto.

Sanzioni

L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce un illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del DPR 7 agosto 2012, n° 137 e viene valutato dal Consiglio di Disciplina al termine di ciascun triennio formativo.

Le sanzioni sono previste dall'art.9 comma 2 del Codice Deontologico come segue:

se i crediti mancanti sono ≤ 12 cfp si è soggetti a Censura

se i crediti mancanti sono > 12 cfp si incorre nella Sospensione da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

Durante il periodo di efficacia della sospensione, l'architetto:

- non può esercitare la professione in alcuna forma. In caso lo facesse sarebbe passibile di procedimento penale per esercizio abusivo della professione;
- non sarà coperto dalla polizza RC professionale;
- gli Enti pubblici saranno avvisati della sanzione comminata;

I cfp non maturati per il vecchio triennio, dovranno comunque essere svolti entro il 2019 e verranno registrati automaticamente sulla piattaforma im@teria come recupero del debito formativo.

Per maggiori dettagli visita il **sito dell'Ordine** alla voce [Formazione/Documenti e norme per gli iscritti](#)